Comune di Bevilacqua Prot. n. 0007012 del 27-11-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 7

Prefettura Verona - Depenalizzazioni - Prot. Uscita N.0095835 del 27/11/2020

Prefettura di Verona

Ufficio territoriale del Governo

Verona, 27/11/2020

Al Sig. Sindaco del Comune di
BEVILACQUA

Al Sig. Comandante della Polizia Stradale di
VERONA

Alla Società VENETO STRADE S.P.A.

e p.c. Al Sig. Questore di
VERONA

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di
VERONA

OGGETTO: Trasmissione decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione di un apparecchio per la rilevazione della velocità da remoto nel tratto di Strada Regionale n. 10 "Padana Inferiore" all'altezza del Km 342+800 direzione Montagnana (PD), nel solo senso di marcia da Minerbe a Bevilacqua, nel territorio del Comune di Bevilacqua (VR).

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si trasmette il decreto prefettizio con cui è stata autorizzata l'installazione di un apparecchio per la rilevazione della velocità da remoto nel tratto di strada indicato in oggetto.

IL DIRIGENTE AREA III
(Leo)

GB

Comune di Bevilacqua Prot. n. 0007012 del 27-11-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 7

Il Prefetto della Provincia di Verona

Proc. n. 5586/2018

Premesso che con decreti prefettizi n. 3965/13883/02 del 24.12.2002 e n. 7562/2004 del 7.05.2004 sono state individuate le strade extraurbane principali, nonché le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento, sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che con successivi decreti è stata di volta in volta autorizzata, previa l'istruttoria prevista dalla legge, l'installazione di dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni alle suddette norme di comportamento;

Viste le istanze del Comune di Bevilacqua ed, in particolare, da ultimo, le note prot. n. 2483 del 6.05.2019 e prot. n. 14.01.13 PL del 27.05.2020, quest'ultima acquisita al protocollo di questa Prefettura in data 13.10.2020, con cui è stata richiesta l'installazione di un rilevatore di velocità fisso nel tratto di strada: Strada Regionale n. 10 "Padana Inferiore", al Km 342+800 in direzione Montagnana, nel territorio del Comune di Bevilacqua;

Vista l'istruttoria avviata da questa Prefettura ed, in particolare, da ultimo, vista la nota prot. n. 80031 del 13.10.2020;

Preso atto del parere favorevole all'installazione di un rilevatore di velocità da remoto nel suddetto tratto stradale, espresso dalla Veneto Strade S.p.A - proprietaria della strada in parola - con nota prot. n. 8048/2019 del 2.4.2019;

Visto il parere favorevole della Sezione della Polizia Stradale di Verona all'installazione di una postazione fissa unidirezionale per il controllo da remoto della velocità all'altezza della progressiva chilometrica 342+800 della S.R. 10 "Padana Inferiore", nel solo senso di marcia da Minerbe a Bevilacqua, espresso con nota prot. n. 20-7386/220.20 del 30.10.2020, acquisita al protocollo di questa Prefettura in data 5.11.2020;

Comune di Bevilacqua Prot. n. 0007012 del 27-11-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 7

Il Prefetto della Provincia di Verona

Considerato che nella zona di cui all'istanza del Comune di Bevilacqua in epigrafe, come evidenziato nel proprio parere dalla soprarichiamata Sezione della Polizia Stradale di Verona, insiste un peculiare attraversamento pedonale a raso impegnato quotidianamente da un elevato numero di pedoni, nonché attività produttive che movimentano un cospicuo numero di persone e di veicoli lungo ambo i margini della carreggiata, unitamente ad un considerevole flusso di veicoli superiori a 3,5 t e non risulta possibile realizzare modifiche stradali (rotatorie, sottopasso e sovrapasso);

Considerato che la direttrice di marcia Minerbe – Bevilacqua – Montagnana, oggetto dell'istanza, che precede la direttrice chilometrica 342+800 si snoda rettilinea e perciò induce a potenziali violazioni degli artt. 141 e 142 del C.d.S.;

Preso atto che la Sezione Polizia Stradale di Verona ha rappresentato, tra l'altro, che si profilano elementi non ostativi in senso assoluto all'installazione di una postazione fissa unidirezionale per il controllo da remoto della velocità all'altezza della progressiva chilometrica 342+800 della S.R. 10 "Padana Inferiore", nel solo senso di marcia da Minerbe a Bevilacqua;

Considerato che la suindicata Sezione della Polizia Stradale di Verona, nel richiamato parere, ha segnalato che nel senso opposto di marcia – ossia dal centro abitato di Bevilacqua – interviene il divieto normativo previsto dall'art. 25, comma 2, della Legge n. 120/2010;

Considerato che, a seguito della prefettizia prot. n. 80031 del 13.10.2020, il soprarichiamato parere favorevole espresso dalla Veneto Strade S.p.A si intende confermato;

Visti l'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n.168, ed il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Viste le Direttive del Ministro dell'Interno n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009 e n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.07.2017;

Comune di Bevilacqua Prot. n. 0007012 del 27-11-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 7

Il Prefetto della Provincia di Verona

Vista la circolare prefettizia n. 1025/2013 - Area III del 19.03.2013;

Ritenute sussistenti le condizioni prescritte dalla vigente normativa al fine di poter considerare il tratto stradale in questione quale punto assoggettabile al decreto prefettizio di cui al comma 2 dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legge 20 giugno 2002, n.121;

DECRETA

E' consentita l'installazione di un apparecchio per la rilevazione della velocità da remoto nel seguente tratto di strada pericoloso ricadente nel Comune di Bevilacqua:

Strada Regionale n. 10 "Padana Inferiore", al Km 342+800 in direzione Montagnana, nel solo senso di marcia da Minerbe a Bevilacqua, nel territorio del Comune di Bevilacqua.

È fatto obbligo al Comune di Bevilacqua di avvalersi di una postazione fissa ad elevata visibilità in ogni condizione di tempo (con nebbia, fumo, pioggia intensa, ecc), presegnalata secondo le disposizioni di legge (anche attraverso pannelli luminosi "controllo elettronico della velocita"), e garantendo una idonea campagna informativa rivolta all'utenza stradale da divulgare con ampio anticipo rispetto all'avvio dell'attività di accertamento della velocità, in sintonia con la prioritaria finalità di prevenzione che permea l'intero Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n.168.

E' fatta altresì raccomandazione alla Polizia Municipale di Bevilacqua di valutare eventuali fasce orarie di attivazione del rilevatore di velocità, commisurate agli orari e ai periodi temporali di frequenza dei pedoni e mezzi sul tratto stradale interessato.

Conseguentemente, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12/1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 potranno, previa informazione agli automobilisti, segnaletica di legge e dotazione dei rilevatori conformi alle caratteristiche previste dalla normativa, utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di

controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza della violazione alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del suddetto D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Verona, 24 Novembre 2020

IL PREFETTO
(Cafagna)

Comune di Bevilacqua Prot. n. 0007012 del 27-11-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 7